



Comune di PIEVE di BONO-PREZZO

**LE STRADE, I PARCHI e GLI SPAZI PUBBLICI
NON SONO UNA TOILETTE PER ANIMALI**

*

OBBLIGO DI CONDUZIONE CON GUINZAGLIO

Pur riconoscendo il sacrosanto diritto a condurre in passeggiata il proprio amico a quattro zampe, si richiama nuovamente anche al diritto di tutti i cittadini di godere di strade, marciapiedi e parchi pubblici liberi da escrementi, purtroppo sempre più presenti, causa l'incuria dei conducenti, anche in zone molto frequentate per passeggiate dagli adulti e per gioco dai bambini.



Da tempo sono stati installati in vari punti del nostro comune nuovi contenitori "dogtoilet" per la raccolta specifica degli escrementi, onere che è a carico dei conduttori.



**SI RICHAMA INOLTRE L'OBBLIGO
DI CONDUZIONE AL GUINZAGLIO
DEI CANI NELLE PIAZZE, VIE,
PARCHI, GIARDINI E NEI LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO TRANSITO**

Si chiede la collaborazione e l'attenzione di tutti al rispetto delle norme di civile convivenza, al fine di contribuire a mantenere i nostri paesi più puliti e sicuri ed evitare il ricorso a spiacevoli ed evitabili sanzioni.



Pieve di Bono-Prezzo, 29 giugno 2020



Il Sindaco
Attilio Maestri

Articolo 7 - Conduzione di cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.
2. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola e sotto il controllo e vigilanza del proprietario o detentore, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali. Quelli di indole mordace inoltre devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.
3. I cani vaganti nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito saranno catturati.

Articolo 10 - Conduzione di cani nei giardini e nei parchi pubblici

1. E' vietato condurre cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.
2. E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.
3. E' inoltre vietato l'accesso dei cani negli spazi per i quali l'amministrazione comunale abbia disposto il divieto con ordinanza sindacale.

Articolo 13 - Imbrattamento del suolo da parte di cani

1. I detentori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.
2. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.
3. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.
4. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti e i diversamente abili.

Articolo 15 - Sanzioni e rimborsi spese

1. Chiunque infrange le norme contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 150,00.
2. Oltre alla sanzione di cui al comma precedente, sono a carico dei proprietari o detentori le spese sostenute dal comune per la cattura di cani randagi o comunque trovati incustoditi sul territorio comunale e catturati ai sensi dell'art. 7 e il rimborso di ogni altra spesa sostenuta dal comune per interventi di competenza dei proprietari o detentori di cani.